



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,  
Sul ricorso numero di registro generale 483 del 2008, proposto da:  
XXXXX e XXXX per la minore XXXXX Anna, rappresentato e difeso  
dall'avv. Teresa Dennetta, con domicilio eletto presso Segreteria  
Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unità D'Italia 7;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e  
difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza  
Dalmazia 3; Centro Servizi Amministrativi di Udine, Istituto  
Comprensivo di Premariacco;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento emesso dal Direttore Regionale in data 4.3.2008..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, rubricato al n. 483/08, i Sigg. XXXXX e XXXXX, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore XXXXX Anna, oggi XXXXXX, frequentante la prima elementare nell'anno scolastico 2008/2009, hanno chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dal Direttore regionale in data 4.3.2008, prot. n. 2426/A/C21, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e/o consequenziali.

I ricorrenti, deducendo quattro mezzi, hanno chiesto, altresì:

- a) l'accertamento del diritto della minore di ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza (33 ore settimanali) e non per sole 16 ore settimanali a mente delle leggi n. 104 del 1992 e n. 449/1997 ;
- b) la condanna dell'amministrazione intimata di assegnare il chiesto sostegno per l'intero orario di frequenza della minore, in particolare mediante l'assegnazione nella misura massima consentita dalla legge o, in ogni caso, per l'intera giornata scolastica;
- c) la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio l'intimato Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, chiedendo il rigetto del gravame.

Quest'ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella camera di consiglio del 26.11. 2008.

Le prospettazioni non meritano ingresso.

Il quadro normativo di riferimento non prevede alcun obbligo dell'Amministrazione di assicurare "un apporto completo di ore di sostegno per l'intera giornata scolastica".

Ed invero, l'art. 13, comma 3, della legge n. 104/92 si limita a stabilire che: "nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando....l'obbligo degli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati": di qui la insussistenza di un "diritto" all'insegnante di sostegno nei termini indicati dai ricorrenti.

La disposizione, in realtà, non fissa alcuna misura (minima o massima) nell'assegnazione dell'insegnante di sostegno, né, tampoco, prevede l'assegnazione di quest'ultimo al singolo portatore di handicap: prevede la assegnazione alla scuola, onde consentire lo svolgimento delle attività di assistenza; più specificatamente, il docente di sostegno è assegnato alla classe e non al singolo alunno, in ragione di un criterio che esclude la destinazione di un docente al solo minore diversamente abile ed in ragione di moduli operativi – in particolare quanto al monte ore ed alle cattedre di sostegno - che devono tener conto, in particolare, delle concrete risorse disponibili.

Ne consegue che l'attribuzione dell'insegnante di sostegno patisce il limite insuperabile nelle risorse di organico e finanziarie disponibili in quel dato momento storico: al riguardo è a dirsi che l'organico dei docenti specializzati è stabilito in base all'art. 443 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ora sostituito dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), secondo cui "la misura organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della Provincia".

La disposizione dell'art. 443, che fissa una regola di carattere generale, ha subito un temperamento dall'art. 40 della citata legge n. 449/1997.

Questa norma, tuttavia, prevede solo la "possibilità" e non l'obbligo per l'Amministrazione "di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti — alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma": la norma, pertanto, attribuisce all'Amministrazione un ampio margine di discrezionalità, correlato, peraltro, al "vincolo di cui al primo periodo del

presente comma”, cioè ad un vincolo connesso alla complessiva riduzione del personale scolastico e, quindi, ad esigenze di bilancio.

Inutile aggiungere che l'Amministrazione scolastica non è comunque libera di individuare e di allocare il personale docente, dato che esiste un rigido quadro normativo che disciplina l'accesso e la carriera dell'insegnante; in particolare, esistono delle graduatorie (per titoli ed esami) che l'Amministrazione deve necessariamente scorrere prima di poter formulare la proposta contrattuale.

Da ultimo, va osservato che, pur vantando i ricorrenti un interesse giuridico qualificato all'ottenimento di misure di sostegno a favore del proprio figlio, la determinazione delle concrete modalità di queste misure rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione scolastica, censurabili nel ristretto limite costituito dai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza logica: come emerge dagli atti di causa, l'Amministrazione si è indubitabilmente attivata al fine di apprestare alla minore tutte le possibili opzioni di sostegno didattico, compatibilmente con le risorse disponibili.

I cennati canoni, pertanto, non risulta siano stati disattesi.

Inutile dire, poi, della inconferenza dei riferimenti attorei alla tutela della salute, posto che il thema decidendum non è quello di un trattamento medicalizzato o, tampoco, di un diritto ad un insegnante di sostegno correlato al diritto alla salute.

Sotto il profilo più squisitamente motivazionale, è a dirsi che dalla documentazione versata agli atti di causa emergono i criteri in base ai quali l'Autorità procedente è addivenuta alla determinazione dell'impegno temporale a favore della minore (v., in particolare, la nota del 3.9.2008).

Ciò posto, è evidente che l'individuazione concreta del numero delle ore di sostegno assegnate non necessitava di un puntuale referto giustificativo, potendo essere censurata solo sotto il profilo – che non è ravvisabile - della manifesta irragionevolezza.

Anche sotto questo aspetto le doglianze attoree vanno disattese.

In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio, sussistendone le giuste ragioni, possono venire compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente FF

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO